

**Ordinanza 2**  
**concernente la legge sul lavoro**  
**(OLL 2)**  
**(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)**

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000<sup>1</sup> concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

*Art. 43a Aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni*

<sup>1</sup> Alle aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 1 e 13, purché il lavoro notturno e domenicale sia necessario per il montaggio e lo smontaggio dell'allestimento e delle installazioni delle manifestazioni e per la loro preparazione e la loro manutenzione.

<sup>2</sup> L'articolo 7 capoverso 1 è applicabile soltanto ai lavoratori occupati in manifestazioni di lunga durata senza interruzione. Non è possibile avvalersi contemporaneamente dell'articolo 7 capoverso 1 e dell'articolo 10 capoverso 4.

<sup>3</sup> Le aziende che forniscono servizi destinati a manifestazioni sono aziende che forniscono prestazioni per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni quali tournée, festival, concerti, commedie musicali, eventi di marketing, riunioni, raduni, eventi di gala o manifestazioni sportive.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 822.112

